

Proponente: 10.A
Proposta: 2024/61

del 09/02/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 279

del 19/02/2024

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - TIPO A - E SUGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 PER LA DURATA DI SEI MESI

LA DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la legge regionale 1/2011 “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche” prevede che le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche siano soggette alla verifica telematica della regolarità contributiva.
- che la Delibera di Giunta Regionale del 10/12/2015, "Modalità telematiche per la verifica del DURC degli operatori del commercio su aree pubbliche" definisce ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1/2011, le seguenti modalità di verifica del DURC da parte dei Comuni a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015:
- i Comuni verificano la regolarità del DURC con modalità esclusivamente telematiche in tutti i casi previsti dalla legge regionale 1/2011.
- l'esito delle verifiche comporta le medesime conseguenze previste dalla legge regionale 1/2011: mancato rilascio del titolo (art. 2, comma 1), inefficacia della SCIA in caso di subingresso (art. 2, comma 1), **sospensione del titolo da uno a sei mesi ed eventuale revoca dello stesso in caso di verifica annuale (art. 6, comma 2 e 2bis)**, revoca del titolo nel caso di irregolarità del DURC verificato dopo centottanta giorni per le imprese non ancora iscritte al registro imprese alla data di rilascio o di subingresso del titolo (art. 2, comma 3, e art. 6, comma 1).

VISTI:

- i controlli annuali ai sensi dell'art 2, comma 2, della L.R. Emilia Romagna n.1/2011;
- l'esito del DURC acquisito informaticamente che presenta irregolarità nei versamenti e contributivi e previdenziali.

CONSIDERATO:

- che, in data 26.10.23 con comunicazione PG. 2023/252182 è stata notificata tramite PEC alla ditta individuale **PAK SERVICE DI IQBAL PARVEZ** - CF. QBLPVZ84T10Z236S - P.IVA 02641880352 - PEC : IQBAL.PARVEZ@ARUBAPEC.IT la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo di sospensione dell'attività per il commercio sulle aree e sugli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati del Comune di Reggio Emilia per irregolarità nel versamento i contributi ed accessori INPS e INAIL (Legge Regionale 5.06.1999, n.12 e successive modifiche ed integrazioni) concedendogli la possibilità di conformare l'attività entro 30 giorni dalla notifica;
- che è stato concesso un termine di 30 giorni per la conformazione

dell'attività al fine di regolarizzare la posizione contributiva.

RILEVATO:

- che, a tutt'oggi, la posizione contributiva di cui alla comunicazione PG. 2023/252182 del 26.10.23 di avvio di procedimento Amministrativo di sospensione del titolo relativo al commercio sulle aree e sugli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati del Comune di Reggio Emilia inviata tramite PEC. alla ditta individuale **PAK SERVICE DI IQBAL PARVEZ** - CF. QBLPVZ84T10Z236S - P.IVA 02641880352 - PEC : IQBAL.PARVEZ@ARUBAPEC.IT relativa ai **posteggi n. 6 e n. 7 nelle giornate di martedì e venerdì in Piazza della Vittoria** in affitto dalla signora STIFANI CARMELA - CF STFCML59M50F842Y non risulta regolarizzata, come da documento acquisito telematicamente attraverso la piattaforma INPS con PG. INPS_37740042 del 25.09.23 per irregolarità nel versamento di contributi e accessori INPS.
- che non sono state presentate memorie scritte o documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

RITENUTO:

- pertanto che la mancata regolarizzazione comporta la possibilità per l'ente di sospendere il titolo per un periodo da 1 a 6 mesi.

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 114/98
- Il Vigente Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche
- la Legge Regionale n. 12/99
- la l'art 6 comma 2 della L.R. 1 /2011;
- Legge Regionale 10 febbraio 2011 art.1e art.7;

DISPONE

La **SOSPENSIONE** dell'attività di commercio su Aree Pubbliche di Tipo A relativo al commercio sulle aree e sugli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati del Comune di Reggio Emilia di cui al Decreto Legislativo 114/98 per la durata di sei mesi delle seguenti autorizzazioni-concessioni di Tipo A in concessione:

- P.ZZA DELLA VITTORIA n. 6 - PG 2022/230015 MARTEDÌ
- P.ZZA DELLA VITTORIA n. 7 - PG 2022/230061 MARTEDÌ
- P.ZZA DELLA VITTORIA n. 6 - PG 2022/230045 VENERDÌ
- P.ZZA DELLA VITTORIA n. 7 - PG 2022/230085 VENERDÌ

fatta salva la regolarizzazione dell'attività ai sensi dell'art.6 comma 2 bis della L.R. 1/2011 che prevede che l'eventuale ripresa dell'attività possa avvenire, solo a seguito di regolarizzazione del DURC e successivamente alla sospensione del titolo di almeno un mese alla ditta individuale **PAK SERVICE DI IQBAL PARVEZ** - CF. QBLPVZ84T10Z236S - P.IVA 02641880352 - PEC : IQBAL.PARVEZ@ARUBAPEC.IT .

Dispone altresì che qualora non si provveda a regolarizzare l'attività entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto si procederà alla **revoca** dell'autorizzazione.

MANDA

- il presente provvedimento a notificarsi alla ditta individuale **PAK SERVICE DI IQBAL PARVEZ** - CF. QBLPVZ84T10Z236S - P.IVA 02641880352 - PEC : IQBAL.PARVEZ@ARUBAPEC.IT.
- e per conoscenza alla titolare dei posteggi n. 6 e n. 7 nella giornata di martedì e venerdì in Piazza della Vittoria STIFANI CARMELA - CF STFCML59M50F842Y - stifanicarmela@pec.it

AVVERTE

- che presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di vigilanza.
- che l'inosservanza del presente atto comporta l'esercizio abusivo dell'attività ed è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 € a 15.493,00 € e alla confisca delle attrezzature e della merce

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna sezione di Parma nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, secondo la normativa vigente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto (secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 1199/1971).

Si informa che:

- Responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia Dott.ssa Lorena Belli.

L'unità Organizzativa competente è l'U.O.C. Attività Economiche - Via Emilia S. Pietro 12. Il Funzionario addetto a tale Ufficio è la Dr.ssa Irene Licciardello.

Mail: irene.licciardello@comune.re.it

PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Gli orari di ricevimento al pubblico previo appuntamento sono i seguenti : martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 tramite il seguente numero telefonico. Tel 0522-456552 o inviando una mail al seguente indirizzo: commerciosuolopubblico@comune.re.it

L'informativa privacy generale dell'Amministrazione è consultabile all'indirizzo www.comune.re.it/privacy

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Lorena Belli
Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale
D.Lgs 82/2005 e norme ad esso connesse.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.